



COMUNE DI PISCIOTTA
(Provincia di Salerno)

n.cronologico generale **170** del **18/05/2018**

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 63 DEL 18/05/2018

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLO STUDIO MODELLISTICO PER LA VALUTAZIONE DI SOLUZIONI PROGETTUALI AI FINI DELLA DIMINUZIONE DEL FENOMENO DI INSABBIAMENTO DELL’IMBOCCATURA DEL PORTO DI MARINA DI PISCIOTTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

CIG: ZC92375225

L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di Maggio

PREMESSO:

CHE, IN RELAZIONE AL DISPOSTO DELL'ART. 177, COMMA 1, E ARTT. 107 E 109 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, CON DECRETO DEL SINDACO IL SOTTOSCRITTO È STATO NOMINATO RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA, AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA ATTRIBUENDOGLI TUTTI I COMPITI DERIVANTI DALLA NORMATIVA E DAI REGOLAMENTI IVI COMPRESI GLI ATTI DI ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183, DEL CITATO D.LGS. N. 267/00;

CHE, CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 100 DEL 15/11/2017, ESECUTIVA, AVENTE AD OGGETTO: "MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PORTUALE DI PISCIOTTA MARINA. ATTO DI INDIRIZZO" SONO STATI FORNITI INDIRIZZI AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI PISCIOTTA AFFINCHÉ FOSSE ADOTTATA OGNI INIZIATIVA E/O ATTO CONSEQUENZIALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI SEGUENTI OBIETTIVI:

- LA PEDONALIZZAZIONE DEL TRATTO PIÙ ANTICO DEL BORGO MARINARO CHE VA DALLA LOCALITÀ PASSARIELLO ALL'INGRESSO DELL'AREA PORTUALE;
- LA RIQUALIFICAZIONE COMPLESSIVA DELL'AREA PORTUALE – OVVERO LA DOTAZIONE DI QUEI SERVIZI ESSENZIALI PROPRI DI UN PORTO A SPICCATO VOCAZIONE TURISTICA E NEL QUALE SI SVOLGONO RINOMATE

E PREGIATE ATTIVITÀ LEGATE ALLA TRADIZIONE LOCALE – RICHIEDE PRIORITARIAMENTE LA RICERCA DI UNA SOLUZIONE TECNICA AI PROBLEMI STRUTTURALI IN ORDINE AI FENOMENI METEOMARINI. PERTANTO OCCORRERÀ, ANCHE AVVALENDOSI DI STUDI SPECIALISTICI, INDIVIDUARE UNA SOLUZIONE PER LA DEFINITIVA CONFIGURAZIONE DELL'AREA FORANEA AFFINCHÉ VENGA RISOLTO, O ALMENO RIDOTTO AI MINIMI TERMINI, IL PROBLEMA DELL'INSABBIAMENTO NONCHÉ DELLA SICUREZZA DELLA STRUTTURA PORTUALE;

che, al fine di dare esecuzione agli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale, si ritiene prioritaria l'acquisizione di uno studio modellistico, e che l'affidamento di tale servizio, di importo inferiore alle soglie di cui all'ARTICOLO 35, AVVIENE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CUI AGLI ARTICOLI 30, COMMA 1, 34 E 42, NONCHÉ DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI INVITI E DEGLI AFFIDAMENTI E IN MODO DA ASSICURARE L'EFFETTIVA POSSIBILITÀ DI PARTECIPAZIONE DELLE MICROIMPRESE, PICCOLE E MEDIE IMPRESE;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 - l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- le linee guida ANAC n. 4, recanti “procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, che al punto 3.1.3 prevedono che per acquisti di modico valore, quale quello in oggetto, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs. n. 50/2016;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI (oggi previsto dal D.Lgs. n. 81/2008) e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza*”, pertanto non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016;

Rilevato che, gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

- in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede

l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;

- in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";
- in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

e che, al di fuori di quanto sopra, i comuni e gli altri enti locali ("restanti amministrazioni" di cui al comma 449 della legge n. 296/2006) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni e nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

Dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie per le quali è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico e che per lo stesso il servizio non è perfino possibile il ricorso al mercato elettronico in quanto alla data del presente provvedimento non risultano presenti servizi analoghi a quelli indicati in oggetto;

Stabilito di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

Considerato che per l'affidamento in oggetto, in seguito allo svolgimento di indagini e all'esame delle opportunità offerte dal mercato, è stata individuata la società SAPIR Engineering S.r.l. a Socio Unico, con sede in Ravenna, codice fiscale: 02260370396, nel rispetto dei principi dettati dal codice dei contratti pubblici;

VISTA L'OFFERTA DELLA DITTA SAPIR ENGINEERING S.R.L., IN BASE ALLA QUALE LA SPESA COMPLESSIVA AMMONTA, PREVENTIVAMENTE A € 30.000,00 + CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL 4% E IVA 22% = € 38.064,00, OFFERTA RITENUTA CONVENIENTE E VANTAGGIOSA PER IL COMUNE DI PISCIOTTA, E CHE L'IMPORTO DI € 2.500,00 (OLTRE CONTRIBUTI ED IVA) DOVRÀ ESSERE CORRISPOSTO ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO, L'IMPORTO DI € 10.000,00 (OLTRE CONTRIBUTI ED IVA) ALLA CONSEGNA DELLO STUDIO MODELLISTICO DI MOTO ONDOSE E IL SALDO ALLA CONSEGNA DELLO STUDIO MODELLISTICO DI INSABBIAMENTO;

DATO ATTO CHE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 38.064,00, PUÒ ESSERE IMPUTATA AL CAP. 1932.00, PER € 15.860,00 SUL BILANCIO DI ESERCIZIO 2018 E PER € 22.204,00 SUL BILANCIO PLURIENNALE – ANNO 2019, CONFORMEMENTE ALL'OFFERTA SOPRA RICHIAMATA;

VISTA CHE L'UFFICIO TECNICO COMUNALE HA IN CORSO LA VERIFICA SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DELL'AFFIDATARIO;

RILEVATO, PERTANTO, CHE IL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLO STUDIO MODELLISTICO PER LA VALUTAZIONE DI SOLUZIONI PROGETTUALI AI FINI DELLA DIMINUZIONE DEL FENOMENO DI INSABBIAMENTO DELL'IMBOCCATURA DEL PORTO DI MARINA DI PISCIOTTA PUÒ ESSERE AFFIDATO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016, ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), ALLA DITTA SAPIR ENGINEERING S.R.L. A SOCIO UNICO, CON SEDE IN RAVENNA, CODICE FISCALE: 02260370396, PER IL PREZZO PREVENTIVAMENTE CALCOLATO IN € 38.064,00, IVA E CONTRIBUTI OBBLIGATORI INCLUSI, IMPUTANDO LA SPESA SULL'INTERVENTO 1932 DEL BILANCIO DI ESERCIZIO PLURIENNALE;

VISTO IL CODICE CIG DELL'INTERVENTO: ZC92375225;

D E T E R M I N A

- I. DI AFFIDARE DIRETTAMENTE, IN RELAZIONE AI MOTIVI IN PREMESSA INDICATI, ALLA DITTA SAPIR ENGINEERING S.R.L. A SOCIO UNICO, CON SEDE IN RAVENNA, CODICE FISCALE: 02260370396, IL SERVIZIO REDAZIONE DELLO STUDIO MODELLISTICO PER LA VALUTAZIONE DI SOLUZIONI PROGETTUALI AI FINI DELLA DIMINUZIONE DEL FENOMENO DI INSABBIAMENTO DELL'IMBOCCATURA DEL PORTO DI MARINA DI PISCIOTTA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 38.064,00, CODICE CIG: ZC92375225;

- II. DI STABILIRE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, QUANTO SEGUE:
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di dotare il Comune di Pisciotta di uno studio modellistico che consenta di individuare soluzioni progettuali idonee ad eliminare il fenomeno dell'insabbiamento del porto di Marina di Pisciotta;
 - l'oggetto del contratto è la redazione di uno studio modellistico del moto ondoso e di insabbiamento;
 - il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
 - le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
 - il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
- III. DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 38.064,00, SUL CAP. 1932, SUL BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2020 E NELLO SPECIFICO PER € 15.860,00 SULL'ANNUALITA' 2018 E PER € 22.204,00 SULL'ANNUALITA' 2019;
- IV. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINA:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio ragioneria;
 - va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio tecnico;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
ARCH. DOMENICO CONTI

CIG: ZC92375225

Sono stati espressi i seguenti visti di regolarità tecnica, in merito al provvedimento in oggetto:

Esito	Data	Il Funzionario Responsabile che ha espresso il visto
FAVOREVOLE	07/05/2018	DOMENICO CONTI

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri di regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

Esito Parere	Data Parere	Il Funzionario Responsabile che ha espresso il parere
FAVOREVOLE	18/05/2018	FELICIA SATURNO

Il Responsabile del Servizio
CONTI DOMENICO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, che pertanto in data odierna divenuta esecutiva.

Pisciotta li 18/05/2018

L'INCARICATO FACENTE FUNZIONE
DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SATURNO FELICIA

ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 18/05/2018 ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio
CONTI DOMENICO